



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 2009, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9,10, nella stanza n. 83 sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito con decreto in data 28 settembre 2009 del Primo Presidente della Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modificazioni. Sono presenti:

PRESIDENTE

dott. Salvatore

SENESE

COMPONENTI

dott. Bruno

ROSSI

dott. Giuseppe

PIZZUTI

dott. Ennio

MALZONE

dott. Andrea

COLONNESE

dott. Giovanni Battista

PETTI

dott. Massimo

ODDO

dott. Antonio

LAMORGESE

dott. Michele

D'ALONZO

dott. Salvatore

BOGNANNI

dott. Francesco

MARZANO

dott. Ciro

PETTI

dott. Arturo

CARROZZA

dott. Camillo

FILADORO

dott. Umberto

GIORDANO

dott. Alfredo

TERESI

dott. Francesco Maria

FIORETTI

dott. Francesco

FELICETTI

dott. Secondo

CARMENINI

dott. Maria Cristina

SIOTTO

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Donatella DOMINICI.

Il Presidente dà atto che:

- con i componenti presenti è stato raggiunto il numero legale, per la validità delle operazioni previste dall'art.12, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, convertito in legge con la legge 25 luglio 1975, n. 351 :

- nessuno è comparso per il Comitato promotore,

quindi l'Ufficio

preso atto della regolarità della notifica della data di questa riunione al comitato promotore, effettuata il 23 ottobre u.s.;

visto il proprio precedente provvedimento in data 8 ottobre 2009 che disponeva la sospensione delle operazioni di cui all'art. 32/2 della legge 352/1970 sino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e comunque non oltre il 10 novembre 2009;

preso atto che la G.U. n. 42 del 21 ottobre 2009 ha pubblicato la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 7 ottobre 2009 la quale "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato)".

Considerato che:

- dal giorno successivo a tale pubblicazione l'art. 1 della legge sottoposta a Referendum ha cessato di aver efficacia (artt. 136/1 Costituzione e 30/3 legge n. 87/1953);
- la legge sottoposta a referendum consta del solo articolo 1, sì che, per effetto della sopraindicata sentenza della Corte costituzionale, l'intera legge ha cessato di avere efficacia.

Richiamata la considerazione di cui al proprio precedente provvedimento 8.10.2009, secondo la quale la cessazione di efficacia della legge per effetto di pronuncia della Corte costituzionale equivale, ai fini della legge n. 352/1970, ad abrogazione della legge sottoposta a referendum.

Visto l'art. 39 della sopra richiamata legge n. 352/1970

DICHIARA

le operazioni relative al referendum di cui alla richiesta depositata in data 7 gennaio 2009, corredata, come dichiarato, da n. 850.000 firme ed avente ad oggetto il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 23 luglio 2008, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"

non hanno più corso.

Manda alla segreteria per la notifica di questo provvedimento al comitato promotore.

Il presente verbale letto e sottoscritto come segue viene chiuso alle ore 9,25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

E' copia conforme all'originale



Roma, il 12/10/09

IL CANCELLIERE C1

Gina Gasoli

... ..

... ..

Stano Moro